

2037 2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

SALVATORE DI PALMA
FRANCESCO A.GENOVESE
MARIA ACIERNO
LOREDANA NAZZICONE
MASSIMO FALABELLA

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere - Rel.
Consigliere

Oggetto

Revoca degli
dell'amministratori
di società per
azioni.

Ud. 14/07/2017 PU
Cron. 2037
R.G.N. 20511/2016

SENTENZA

sul ricorso 20511/2016 proposto da:

c. J. c. l.

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis) ,
presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato (omissis) , giusta
procura a margine del ricorso;

- ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale -

contro

(omissis) S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
elettivamente domiciliata in (omissis) , presso lo
studio dell'avvocato (omissis) , che la rappresenta e difende
unitamente all'avvocato (omissis) ,
giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

950
2017

avverso la sentenza n. 1284/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/07/2017 dal cons. LOREDANA NAZZICONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale;

uditi, per il ricorrente, gli Avvocati (omissis) e (omissis) che hanno chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato (omissis) che ha chiesto l'accoglimento dei propri motivi, rigetto del ricorso principale.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 26 febbraio 2016, la Corte d'appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma ha condannato (omissis) s.p.a. al pagamento, in favore di (omissis) (omissis), della somma di € 185.924,48, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, a partire dalle singole scadenze dal 31 marzo 2002 al 31 dicembre 2003, quali compensi non percepiti, a titolo di risarcimento del danno per la revoca senza giusta causa dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione della società, deliberata dall'assemblea il 9 marzo 2002.

La Corte del merito ha preso le mosse dalla sentenza di legittimità del 18 settembre 2013, n. 21342, la quale, cassando con rinvio la precedente decisione della corte territoriale, confermativa di quella di primo grado di rigetto della domanda, aveva ribadito il principio secondo cui, in ipotesi di cessazione del consigliere di amministrazione, a seguito della modifica della struttura dell'organo

amministrativo da collegiale a monocratico, la giusta causa oggettiva di revoca non è integrata in sé dalla decisione assembleare di dare alla società il nuovo assetto organizzativo; la predetta sentenza di legittimità, inoltre, aveva dichiarato inammissibile il motivo del ricorso incidentale di ^(omissis) s.p.a., concernente l'integrazione della giusta causa soggettiva di revoca per l'interruzione del rapporto fiduciario tra le parti, questione, dunque, da riesaminare in sede di rinvio.

Ciò posto, la Corte d'appello, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a) è fondata l'eccezione di inammissibilità della deduzione, da parte di ^(omissis) s.p.a., di ulteriori fatti integranti la giusta causa di revoca solo nel corso del giudizio, dovendo questi essere enunciati nella deliberazione assembleare, mentre non possono essere addotte diverse ragioni in corso di causa; b) la deliberazione dell'assemblea del 9 marzo 2002 indica, a fondamento della disposta revoca del consiglio di amministrazione, due sole ragioni, ovvero l'esigenza di dare una più confacente struttura organizzativa all'organo amministrativo e la necessità di sottrarlo all'eccessiva dialettica interna: secondo la corte del merito, mentre la prima circostanza è stata già ritenuta inidonea a fondare la giusta causa dalla sentenza rescindente di legittimità, la seconda non è tale da integrare una giusta causa di revoca, la quale deve incidere sul *pactum fiduciae* e inerire alla sfera dell'amministratore, laddove quella menzionata, pur non propriamente a lui estranea, è tuttavia generica, non specificamente riferita alla sua persona e priva di elementi che potessero far ritenere minato il patto di fiducia.

In ordine all'entità del risarcimento, quindi, la Corte:

a) ha liquidato il danno nella somma di € 185.924,48, con riguardo ai compensi non percepiti nel periodo successivo alla revoca

e sino alla naturale scadenza del mandato, tenuto peraltro conto dell'esigenza di non superare il *quantum* richiesto;

b) ha ritenuto tardivamente dedotti, e comunque non provati, ulteriori danni.

In particolare, ha affermato che non è stata data la prova del danno alla "immagine", avendo l'attore quantificato il pregiudizio subito in modo apodittico, nell'atto di citazione, nella misura di € 7.695.924,48, senza indicazione dei parametri di riferimento, mentre solo nella comparsa conclusionale in primo grado egli ha genericamente dedotto di non avere ricevuto ulteriori incarichi manageriali, limitandosi a sostenere di non potere fornire la prova del "fatto negativo"; soltanto nell'atto di appello e nell'atto di riassunzione nel giudizio di rinvio egli ha introdotto ulteriori allegazioni, menzionando il *curriculum* pregresso e le non soddisfacenti attività in seguito reperite; unicamente in tale ultima sede, ha prodotto complessi conteggi sui livelli remunerativi del settore, però contestati dalla controparte; infine, egli ha concluso in appello chiedendo la minor somma di € 4.115.647,00 per il danno all'immagine e di € 1.000.000,00 per il danno alla vita di relazione.

Premesso che grava sull'amministratore, secondo i criteri generali di cui agli artt. 1223 e 2697 cod. civ., l'onere di provare il nesso causale tra la revoca e il danno all'immagine, con perdita *chance* e danno non patrimoniale alla vita di relazione, la corte ha ritenuto non raggiunta la prova anche alla luce delle ragioni della revoca, espresse nella deliberazione assembleare, in cui non è parola di inadempimenti o di condotte illegittime dell'amministratore. Infine, ha affermato che lo ^(omissis) non ha supportato le proprie affermazioni con riscontri oggettivi, né dimostrato di avere proposto domande per incarichi nello stesso settore o in altri settori omogenei.

Avverso questa sentenza viene proposto nuovamente ricorso per cassazione da (omissis) , affidato a quattro motivi.

Resiste l'intimata con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale sulla base di due motivi, cui resiste controparte con proprio controricorso.

L' (omissis) s.p.a. ha depositato la memoria di cui all'art. 378 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. - Il ricorso principale espone quattro motivi, che possono essere come di seguito riassunti.

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 163, terzo comma, n. 4 e 164, quinto comma, cod. proc. civ., per non avere la sentenza impugnata rilevato come egli avesse, sin dall'atto di citazione, richiesto la liquidazione del danno di immagine per € 7.510.000,00, oltre ad € 185.924,48 per lucro cessante, in relazione a compensi non percepiti, onde non vi era stata nessuna domanda tardiva. Il primo importo, in séguito, era stato precisato anche con riguardo alla perdita di *chance* e al danno esistenziale, trattandosi per definizione di eventi individuabili nella loro effettiva entità successivamente all'introduzione del giudizio.

Con il secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 161, primo comma, e 164, quinto comma, cod. proc. civ., dato che il giudice di primo grado non aveva ordinato la rinnovazione della citazione, in tal modo emanando una pronuncia implicita di validità dell'atto: onde la mancata proposizione dell'appello sul punto ha sanato il vizio, ove pure esistente, mentre l'attore aveva diritto di procedere ad integrare l'atto di citazione in sede di comparsa conclusionale, allorché l'entità del danno si era manifestata in tutta la sua consistenza; inoltre,

anche nel giudizio di rinvio vige l'art. 1226 cod. civ. ed il giudice procede in via equitativa alla liquidazione del pregiudizio.

Con il terzo motivo, denuncia la violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., perché anche nel giudizio di rinvio si possono palesare i danni patiti, nella specie innegabili, secondo i conteggi riportati in ricorso.

Con il quarto motivo, censura la violazione degli artt. 2043 e 2227 [ma 2727, come emerge dal corpo del motivo] cod. civ. e 115 cod. proc. civ., per avere la corte del merito preteso la prova del nesso causale tra l'illegittima condotta dell'^(omissis) s.p.a. e il danno, mentre tale nesso sussiste, sulla base di nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, essendo comunque le presunzioni l'unico possibile mezzo di prova in tali evenienze; inoltre, la corte ha mancato di distinguere tra i pregiudizi allegati dall'attore, di cui quello all'immagine è prodromico agli altri due, la perdita di *chance* e il danno esistenziale, essendo chiaro che la revoca del consiglio di amministrazione, dopo i noti eventi occorsi nell'aeroporto di Linate, costituì un evidente segno di riprovazione del suo operato e di sfiducia da parte della società; né da un *top manager* può pretendersi che egli provi di aver presentato, come un qualsiasi impiegato, domande di assunzione, per dimostrare il danno patito.

1.2. - Col primo motivo del ricorso incidentale, ^(omissis) s.p.a. deduce la violazione dell'art. 183 cod. proc. civ., perché la convenuta sin dalla comparsa di risposta in primo grado aveva enunciato le ragioni della revoca del consiglio di amministrazione, che avevano riguardo alle dichiarazioni rese dal prof. ^(omissis) innanzi alle commissioni parlamentari sulla ritenuta incapacità dell'ente di garantire la sicurezza dei voli dopo il passaggio al sistema RVSM, all'affidamento dell'attività di radiomisure ad una *joint venture* costituita con una società terza contro il disposto normativo,

all'omessa vigilanza sulle attività aziendali, all'eccessiva dialettica interna al consiglio. La corte del merito, tuttavia, ha esaminato solo quest'ultima, reputando fondata l'eccezione di inammissibile introduzione in giudizio delle altre ragioni, sebbene, invece, controparte non avesse mai formulato l'eccezione di tardiva deduzione dei motivi di giusta causa di revoca, né tantomeno allegato l'invalidità della deliberazione assembleare per la mancata enunciazione delle ragioni integranti la giusta causa: in tal modo, la corte d'appello si è sostituita alla parte, introducendo tale motivo di invalidità della deliberazione, ben oltre il termine di decadenza di tre mesi, di cui all'art. 2377 cod. civ., né trattandosi di deliberazione nulla ex art. 2379 cod. civ. Infine, è stato violato l'art. 183 cod. proc. civ., nel testo all'epoca vigente, anteriore alla riforma di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, quanto ai termini di decadenza dalla facoltà di sollevare le eccezioni, mentre il rilievo d'ufficio, anche prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., per giurisprudenza costante avrebbe dovuto essere preceduto dalla fissazione di un termine alle parti per instaurare il contraddittorio sul punto. E la Cassazione, nella sentenza di rinvio del 2013, aveva richiesto l'analisi di tutte le ragioni dedotte da ^(omissis) s.p.a. da parte del giudice del rinvio.

Con il secondo motivo, censura l'omesso esame di fatti decisivi, consistenti nelle altre ragioni della revoca, dichiarate da ^(omissis) s.p.a., ma non prese in esame dalla corte d'appello, che si è limitata ad esaminare la sola situazione di dialettica interna. In particolare, il giudice del rinvio avrebbe dovuto considerare tutti i fatti già ravvisati dal giudice di primo grado, ossia la constatata incapacità del consiglio d'amministrazione di assicurare l'efficiente gestione col raggiungimento del delicatissimo scopo sociale, nonché la

sussistenza, tra i componenti del consiglio, e segnatamente tra presidente ed amministratore delegato, di gravi dissidi interni e di un'esasperata contrapposizione, tradottasi in una poco tempestiva ed impropria amministrazione della società, ed, infine, l'inidoneità dell'organo collegiale ad assolvere al suo mandato ed attuare la vigilanza sui delegati.

2. – Giova dapprima considerare, per ragioni di priorità logico-giuridica, i due motivi del ricorso incidentale, da esaminare congiuntamente in quanto intimamente connessi.

Essi sono infondati.

2.1. – Occorre ricordare come, a norma dell'art. 2383, terzo comma, cod. civ., l'assemblea può revocare gli amministratori «*in qualunque tempo*», ossia durante tutta la durata del rapporto, indipendentemente dagli esercizi stabiliti in origine per la carica, con disposizione rimasta invariata dopo la riforma del diritto societario (nella specie, la deliberazione assembleare è anteriore).

La «*giusta causa*» di revoca è nozione distinta sia dal mero «*inadempimento*», sia dalle «*gravi irregolarità*» di cui all'art. 2409 cod. civ.: essa riguarda circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento, provocate o no dall'amministratore stesso, che però pregiudicano l'affidamento dei soci nelle sue attitudini e capacità: in una parola, il rapporto fiduciario tra le parti (cfr., in tal senso, Cass. 23 marzo 2017, n. 7475; 15 ottobre 2013, n. 23381; 14 maggio 2012, n. 7425; 5 agosto 2005, n. 16526; 7 agosto 2004, n. 15322; 21 novembre 1998, n. 11801; 22 giugno 1985, n. 3768).

Il legame di fiducia con la società, e, per essa, con i soci fonda infatti il rapporto di amministrazione, donde la giusta causa è integrata da ogni fatto che sia idoneo a comprometterlo. Proprio l'ampiezza dei poteri attribuiti all'organo amministrativo presuppone,

invero, un'alta intensità di tale fiducia: onde giocoforza è «più ampio lo spazio aperto ai fatti idonei a scuoterla, e, conseguentemente, alla giustificatazza», mentre la proporzionalità della revoca ai fatti imputati all'amministratore si risolve nella valutazione della idoneità di questi ultimi a turbare il rapporto di fiducia (così, in tema di dirigente aziendale, Cass. 7 agosto 2004, n. 15322).

Nonostante l'espressione tradizionale – la stessa degli artt. 2259 e 2476 cod. civ. – si tratta, peraltro, di un potere di recesso *ex lege*, ponendo fine *ex nunc* al rapporto giuridico sorto dal contratto, non investendo invece l'atto di nomina. Ma, essendo l'espressione radicata nel linguaggio del legislatore (v. artt. 2319, 2364, 2373, 2° comma, 2390, 2° comma, 2393, 5° comma, 2449, 2456, 2487 c.c.; artt. 104-bis, 105 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; art. 21, 3° comma, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175; ecc.), ad essa si continuerà a fare riferimento.

Il potere di revoca è concesso dalla legge con notevole ampiezza, alla luce dell'essenziale funzione svolta dall'amministratore di società per azioni, al fine del perseguimento degli scopi di questa: gli amministratori, in sostanza, sono la società (cfr. ora l'art. 2380-bis cod. civ.).

Trattandosi di facoltà di recesso attribuita *ex lege*, la società gode sul punto di una forma di autotutela privata, non avendo essa, per sciogliere il rapporto gestorio pure in mancanza di espressa pattuizione ex art. 1373 cod. civ., necessità di ricorrere al giudice, ma potendo senz'altro porre in essere la deliberazione ad effetto estintivo del rapporto di amministrazione; in seconda battuta, il controllo sulla revoca spetta al giudice, ai soli fini della liquidazione dell'eventuale risarcimento. Il potere discende dall'esercizio dell'autonomia privata; tale esercizio è libero; il confine di questa libertà è nella giusta causa della revoca.

Al riguardo, può parlarsi «non già di un potere illimitato dell'assemblea, ma di una facoltà discrezionale e controllata, che è limitata, ovviamente, non già in vista del conseguimento degli interessi e degli obiettivi societari ma solo in considerazione del rispetto della posizione sociale ed economica dell'amministratore di società. Ossia in ragione della dignità e del sacrificio economico imposto alle persone che rivestono la carica amministrativa e che, in ragione dell'atto di revoca, vedono sacrificata, in una misura più o meno ampia, la propria posizione» (Cass. 15 aprile 2016, n. 7587, in motivazione).

La facoltà di revocare a propria discrezione gli amministratori trova, pertanto, un limite nel presupposto della «giusta causa»: non, però, nel senso che questa sia condizione di efficacia della deliberazione di revoca, la quale resta in ogni caso ferma e non caducabile (salvi eventuali vizi suoi propri), assumendo, invece, la giusta causa il più limitato ruolo di escludere in radice l'obbligo risarcitorio, altrimenti previsto a carico della società per il fatto stesso del recesso anticipato dal rapporto prima della sua scadenza naturale, come stabilita all'atto della nomina.

Può dirsi che la responsabilità per i danni costituisca la tutela di tipo obbligatorio che la legge appresta per l'amministratore revocato senza giusta causa, cui non spetta, invece, la tutela reale: sì da ricondurre la fattispecie alla medesima *ratio* di altre, in cui il legislatore esclude l'azione caducatoria della deliberazione (accanto alla decadenza dall'impugnazione tempestivamente eccepita dalla società, si pensi alla mancanza della percentuale di azioni sufficiente ad impugnare la delibera, alla titolarità di azioni prive del diritto di voto, alla vendita della partecipazione in corso di causa, alla sanatoria della nullità ex art. 2379-*bis*, 1° e 2° comma, cod. civ. e 2379-*ter*,

all'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di trasformazione, fusione o scissione, all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo ex art. 2434-*bis* cod. civ., e così via).

In tali casi, è precluso l'annullamento o la declaratoria di nullità della deliberazione – in una parola, la sua caducazione – che, dunque, permane nel mondo giuridico e produce per intero i suoi effetti: nella specie, l'estinzione del rapporto di amministrazione. La deliberazione di revoca non viene posta in discussione, tutto risolvendosi sul piano patrimoniale, la continuità della vita sociale fondando le esigenze di certezza e di stabilità degli atti; a tale *ratio* – comune alle fattispecie ricordate – si aggiunge qui l'intento di presidiare la volontà assembleare che, come è libera di scegliere i gestori, così deve poterli revocare in ogni tempo, qualunque sia il motivo di quella scelta.

2.2. – Con riguardo all'esigenza di illustrare la giusta causa, dunque, la deliberazione di revoca dovrà esporre le ragioni che la giustificano.

È noto come, nel diritto societario, costituiscano un numero limitato le deliberazioni degli organi sociali soggette per legge all'obbligo di motivazione (cfr. artt. 2391, 2391-*bis*, 2441, quinto comma, 2497-*ter* cod. civ.), restando di regola i soci liberi di determinarsi senza necessariamente esternare le ragioni delle proprie decisioni.

Accanto alle ipotesi in cui le deliberazioni societarie debbano essere motivate per esplicito dettato normativo, altre possono essere individuate in via interpretativa.

Tra di esse vi sono appunto, sia pure con connotati fra loro parzialmente diversi, le deliberazioni di interruzione del rapporto sociale (artt. 2287, 2473-*bis*, 2533 cod. civ.), gestorio (art. 2259, 2383, 2409-*duodecies* cod. civ.) o sindacale (art. 2400 cod. civ.),

dove la necessità di verificare la sussistenza della giusta causa, o della fattispecie statutaria, impone di motivare la deliberazione al momento in cui essa viene assunta.

Pertanto, se è vero che il legislatore ha previsto un potere di recesso *ex lege* in capo alla società, tanto che la giusta causa non si pone come requisito di efficacia dell'atto, la condizione della sussistenza di ragioni integranti la medesima è, tuttavia, da verificare per impedire la nascita del diritto al risarcimento del danno.

Secondo alcuni, peraltro, la mancata esplicitazione a verbale delle ragioni della revoca, che potrebbero allora rimanere inesprese, non ne impedirebbe la successiva enunciazione, ad opera della società, nel corso del giudizio risarcitorio intrapreso dall'amministratore revocato: sempre che, tuttavia, sul piano sostanziale preesistessero alla revoca, che abbiano storicamente concorso a fondare (mentre altri reputano debba tenersi conto anche delle ragioni sopravvenute: ma se queste possano integrare la giusta causa, magari mediante una successiva deliberazione che rinnovi la prima, non è questione di cui sia dato occuparsi in questa sede, essendo estranea al *thema decidendum*). In tal caso, tutto si ridurrebbe al profilo dell'onere probatorio in giudizio: posto che ben più complesso ed impegnativo è provare l'esistenza di motivi, pure effettivi, non espressamente indicati nel verbale assembleare, laddove la consacrazione all'interno del medesimo costituisce un'indubbia agevolazione probatoria.

È, tuttavia, preferibile ritenere che le ragioni della revoca debbano essere enunciate espressamente nella deliberazione, e non restare meramente implicite, senza dunque facoltà di integrazione in sede giudiziale.

Argomenti relativi alla celerità dell'agire societario, efficienza imprenditoriale, certezza delle situazioni giuridiche, deflazione del